

COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO

STATUTO

DELIBERA N. 19 DEL 20.12.2003

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Laureana di Borrello è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito di quanto previsto dallo statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale nonché per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello Stato e della Comunità europea.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso la valorizzazione delle attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha sede nel capoluogo presso l'edificio adibito a municipio. La sede potrà essere trasferita fuori dal capoluogo solo con deliberazione del Consiglio comunale.

2. Presso la detta sede o, eventualmente, in sue pertinenze, si riuniscono ordinariamente tutti gli organi e le commissioni comunali.

3. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

4. Sia gli organi che le commissioni, per comprovate esigenze particolari, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune, previo indicazione sugli avvisi di convocazione del luogo di riunione.

Art. 4 Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal n. 1 al n. 42 Q.U. confinanti a Nord, con i comuni di San Pietro di Caridà, Candidoni e Serrata; a Sud, con i comuni di Feroletto della Chiesa e Galatro; a Est, con i comuni di Galatro e San Pietro di Caridà; a Ovest, con i comuni di Rosario e Candidoni. Il territorio del Comune comprende: Laureana centro (capoluogo), ove è la sede del Comune; frazione Bellantone, frazione Stelletanone e Contrada S. Anna.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire la costituzione od il mantenimento di Uffici distaccati presso le predette frazioni o contrade, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

Art. 5 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma del Comune rappresenta un elefante fermo, sopra terreno verdeggianti, sormontato da corona comitale, il tutto su sfondo azzurro.

2. Nelle cerimonie ufficiali, il gonfalone sul quale è riportato lo stemma del Comune, è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

3. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

4. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta municipale.

Art. 6 Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune deve, in tutti gli atti normativi ed amministrativi adottati, garantire pari opportunità tra uomini e donne sia negli organi dell'ente che sui posti di lavoro. In particolare:

a) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

b) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

c) Assicura la presenza di entrambi i sessi, sulla base del presente statuto, negli organismi rappresentativi ed istituzionali dell'Ente, con eccezione degli Organi elettivi (Sindaco e Consiglio).

Art. 7 Assistenza pubblica, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute ed opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza socio-sanitaria, diretto soprattutto ad anziani, minori, disabili e categorie a rischio sociale in genere;
2. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni, la Regione e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge, nel quadro della normativa vigente, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
3. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate ed a rischio sociale con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Comune può istituire un comitato di coordinamento del quale fanno parte i

- responsabili dei servizi medesimi.
4. Il comitato provvederà a tenere i rapporti con i soggetti di cui al comma precedente ed i loro familiari.
 5. L'erogazione di contributi ed interventi socio economici, sulla base di quanto previsto dagli appositi regolamenti comunali, dovrà essere sempre preceduta da appositi avvisi pubblici per consentire l'accesso di tutti i cittadini interessati alle provvidenze previste.
 6. La competenza all'erogazione spetta ai competenti Uffici, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Giunta e dei fondi stanziati. Gli Uffici si serviranno, come consulenza, del comitato di cui al comma 2, se istituito.

Art. 8 Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;
 - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9 Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Capo II - FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 10 Il diritto di informazione e di accesso

1. Tutti i cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto, sia come singoli che associati, di accedere agli atti e ai documenti secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento;
2. L'apposito regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito per evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa;
3. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dalla legge e dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producono effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali per legge debbono intervenire;
4. Per ogni settore, servizio ed unità operativa, ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'amministrazione –mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi, conferisce poteri ai responsabili dei procedimenti per il rilascio della documentazione richiesta;
5. L'amministrazione potrà costituire, altresì, apposito autonomo ufficio relazioni con il pubblico abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi;
6. Il Comune garantisce, nelle forme stabilite dalle relative disposizioni regolamentari, ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, nonché le modalità per il rilascio di copie degli atti;
7. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato e alle associazioni in genere.

Art. 11 Il diritto di informazione per le organizzazioni sindacali

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative –riconosciute con ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 23.8.1988, n. 395- ed esistenti con proprie strutture formalizzate sul territorio comunale hanno diritto d'informazione sull'attività politico-istituzionale dell'ente;
2. L'informazione si concreta, in base all'art. 18 del d.p.r. 1.2.1986, n. 13 e dell'art. 29 del d.p.r. 268/87, nella ricezione degli atti relativi alle seguenti materie:

- il funzionamento degli uffici e dei servizi
 - i programmi di investimento
 - le innovazioni tecnologiche
 - gli organi degli uffici e dei servizi
 - l'organizzazione del lavoro
 - la politica degli organi e gli affari del personale
 - i piani di produttività, i progetti e i programmi, nonché gli incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa
 - quanto altro l'amministrazione intenda far conoscere
3. Il diritto di informazione non esclude quello di contrattazione e concertazione previsto dalla legge e dai contratti nazionali.

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Capo I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

(Artt. 38, 39, 41 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati in base ai principi stabiliti dalla legge.
3. Il Consiglio provvede, nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ad esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, compreso il Sindaco, giudicando sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Nella prima seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della giunta dallo stesso nominata ai sensi del presente Statuto, tra cui il vice Sindaco.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene ogni anno, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo economico e di gestione, salvo che per l'anno di scadenza naturale del mandato elettorale quando a verifica avviene contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in cui si terranno le elezioni.

Art. 11 Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o da chi ne fa legalmente le veci, salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. Con la stessa procedura e maggioranza stabilita per le modifiche statutarie, il Consiglio neo-eletto ha facoltà di istituire la figura autonoma del Presidente del Consiglio da nominarsi al massimo nell'esercizio finanziario precedente a quello della scadenza naturale del mandato elettorale, tra i Consiglieri in carica. L'istituzione della figura del Presidente del Consiglio ha la

medesima durata del Consiglio che lo ha eletto. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente del Consiglio è sostituito dal Consigliere anziano, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente che segue nella graduatoria di anzianità. Il Consigliere anziano è il Consigliere che tra gli eletti ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Nel caso di istituzione della figura, il presidente del Consiglio viene eletto, nel seno del Consiglio e per appello nominale, nella prima seduta utile del Consiglio successiva all'istituzione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e le funzioni dello stesso decorrono dalla pubblicazione della delibera di nomina. Può essere revocato, su mozione di sfiducia proposta da almeno 1/5 dei consiglieri, con la medesima maggioranza. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio
4. I poteri e le attribuzioni del Presidente del Consiglio sono specificati nel presente Statuto e nel regolamento consiliare; in particolare, esercita poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, convoca e presiede le conferenze del capigruppo, tutela le prerogative del Consiglio, lo rappresenta nei rapporti con gli organi istituzionali dell'ente ed esprime gli orientamenti del Consiglio stesso su questioni di carattere politico, sociale, economico e culturale
5. Può essere prevista per il Presidente del Consiglio, se nominato, una indennità di carica mensile determinata, entro i limiti massimi eventualmente stabiliti dalla legge, dal Consiglio che indicherà anche i mezzi finanziari necessari a fare fronte alla spesa, salvo quanto previsto al successivo art. 34.

Art. 12 Il Consiglio Comunale - Le competenze e attribuzioni

(art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza esclusiva limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra comuni e tra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta o dei funzionari dell'Ente;
 - m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge e delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta.

3. Spetta inoltre al Consiglio qualsiasi decisione di indirizzo politico generale e la promozione di azioni di responsabilità amministrativa e/o contabile che investa Amministratori dell'Ente, nonché le competenze espressamente previste per lo stesso da disposizioni di legge, statutarie o regolamentari;
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
5. Quando il Consiglio è chiamato a nominare più rappresentanti presso un singolo ente, almeno un rappresentante deve essere riservato alle minoranze.
6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza ai sensi del comma precedente, si procede con le modalità previste dalla legge. Quando la legge non prevede particolari modalità, si procede comunque con votazione uninominale palese e la minoranza sarà rappresentata da colui che riporta più voti tra i componenti o candidati della stessa.
7. La minoranza non potrà opporre, in relazione alle nomine come sopra effettuate, l'assenza dalla seduta di suoi componenti. Nel caso in cui l'Ente deva nominare componenti esterne al Consiglio e non vi sia nessuno dei rappresentanti della minoranza presente alla seduta, la nomina viene differita limitatamente alla seduta successiva. In caso di ulteriore assenza procede alla nomina il Consiglio secondo i criteri del presente articolo.
8. Anche ai fini del presente articolo, la posizione di minoranza deve risultare da apposita dichiarazione dei Consiglieri comunali, singoli o riuniti in gruppo, da rendere espressamente in Consiglio comunale.

Art. 13 Diritti dei consiglieri

(Art. 43 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché delle loro aziende, enti ed istituzioni dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini per l'esercizio del diritto.

Art. 14 Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri

(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Nello stesso devono essere comunque osservati i seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - due giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di seduta non viene computato così come non ha valore l'ora della consegna dell'avviso purchè avvenga entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno è depositata negli Uffici o locali del Comune allo scopo indicati nell'avviso di convocazione almeno nella mattina dell'ultimo giorno lavorativo utile precedente la seduta. Il Regolamento stabilirà la tipologia di atti per cui è necessario un termine di deposito più lungo;

c) prevedere la presenza, per la validità della seduta, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati salvo i casi in cui non sia dovuta od opportuna la presenza di un quorum diverso;

d) richiedere in ogni caso, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, i piani urbanistici ed i regolamenti di competenza dell'Organo, la presenza della metà dei consiglieri, escluso il Sindaco;

e) disciplinare il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla discussione degli argomenti ed alla trattazione delle

interrogazioni, interpellanze e mozioni, nonché per le repliche e per le dichiarazioni di voto, assegnando tempi uguali a tutti i consiglieri;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la costituzione dei gruppi consiliari secondo il principio che ogni gruppo non può essere costituito da meno di 3 consiglieri. In deroga al precedente limite, possono costituire gruppo autonomo in rappresentanza della propria lista gli eletti delle liste che hanno partecipato alla competizione elettorale;

i) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del Consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste partecipanti alle elezioni e rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista: a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza, salvo diversa determinazione del gruppo medesimo; b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste, salvo diversa determinazione del gruppo medesimo.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta o comunicandolo preventivamente o successivamente non oltre dieci giorni dalla data della stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza che venga data la comunicazione di cui alla comma precedente, determina l'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. L'avvio del procedimento costituisce atto dovuto ed è di competenza del Sindaco o, se Istituito ed eletto, del Presidente del Consiglio. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio unitamente alle osservazioni. Il Consiglio comunale delibera sulla questione con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Copia della delibera che decide in ordine alla decadenza è notificata all'interessato entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 15 Sessioni del Consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, in sessioni straordinarie ed in sedute straordinarie d'urgenza.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo. Quelle straordinarie d'urgenza ogni qualvolta le decisioni da adottare sono vincolate a scadenze improrogabili od a particolari esigenze. Il Consiglio decide a maggioranza ed in modo definitivo sulle eccezioni sollevate circa l'urgenza della convocazione per singoli argomenti all'O.d.G.

Art. 16 Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandate.

2. I regolamenti ad efficacia esterna, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono ripubblicati e depositati nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. In alternativa a quanto previsto al comma precedente i regolamenti in esso previsti possono essere pubblicati unitamente alla delibera di approvazione e senza soluzione di continuità per gg. 30 consecutivi, dando gli avvisi contestualmente alla pubblicazione della delibera. L'organo deliberante stabilisce quale delle due modalità di pubblicazione adottare;
4. I regolamenti ad efficacia esterna entrano in vigore il primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.
5. I regolamenti a mera efficacia interna (c.d. regolamenti di organizzazione) sono emanati dalla Giunta ed entrano in vigore scaduto il termine ordinario di pubblicazione della relativa delibera di approvazione. Per motivi di urgenza la delibera può essere tuttavia dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 17 Commissioni consiliari permanenti

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con l'apposito regolamento consiliare.
3. La presidenza delle commissioni di garanzia e controllo, se costituite, spetta alla minoranza.
4. Il Consiglio comunale, nella seduta di approvazione del bilancio, determina il numero massimo di Commissioni da istituire o mantenere in carica durante l'esercizio finanziario ed assicura i mezzi per la loro costituzione e /o funzionamento.

Art. 18 Costituzione di commissioni speciali

(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

Art. 19 Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 20 Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta. Le interrogazioni si intenderanno di urgenza qualora riguardino fatti o circostanze che siano suscettibili di scadenze od il cui perdurare o verificarsi può causare gravi danni all'Ente. In tal caso, se non è

aperta una sessione di Consiglio, alle stesse si procederà con risposta scritta;

3. Il Sindaco dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento o, nel caso di urgenza, entro i termini di scadenza del provvedimento o procedimento cui si riferisce l'interrogazione e, comunque al massimo entro 10 gg. ;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, dandone all'uopo comunicazione al presidente del Consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Capo II - SINDACO E GIUNTA

Art. 21 Elezione del Sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, subito dopo la votazione sulla eleggibilità sua e dei consiglieri. Dell'avvenuto giuramento viene dato atto nella stessa delibera.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale e legale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al viceSindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 22 Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 23 - Vice Sindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco il Sindaco può delegare temporaneamente le funzioni vicarie ad altro assessore;
3. In caso di assenza in occasione di sedute di Giunta, che non siano state espressamente disdette o rinviate, la sostituzione del Sindaco e del ViceSindaco quale presidente spetta all'assessore più anziano di età.

Art. 24 Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni di supervisione ed iniziativa politica ordinate organicamente per gruppi di materie, anche con delega specifica a firmare gli atti relativi di competenza sindacale;
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco potrà uniformare i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori anche i propri poteri di indirizzo e di controllo sulle materie delegate;
3. Il Sindaco può ritirare le deleghe e modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Rimane nella competenza e nella libera valutazione del Sindaco la revoca o la modifica degli

- atti compiuti su funzioni da lui delegate;
6. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 25 Competenze del Sindaco

(Art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Ha la rappresentanza generale dell'ente, convoca e presiede la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Salvo quanto stabilito dall'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie, di igiene pubblica e di protezione civile, a carattere esclusivamente locale, emana le ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale.
4. Il Sindaco, altresì, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza l'organo competente adotterà i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale con le modalità previste dalle norme in vigore, dal vigente statuto e dagli specifici regolamenti, ed inoltre attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali o assimilati, ove previsti, e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché dai relativi regolamenti.
7. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente il Sindaco deve astenersi dalle predette nomine in caso di proprio rapporto di parentela od affinità entro il 4° grado con gli interessati. I relativi provvedimenti di nomina di soggetti in tale situazione verranno adottati dal Vice Sindaco, su proposta del Sindaco e parere conforme della Giunta.
8. Si applica per quanto qui non previsto l'art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Art. 26 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

(Art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al Sindaco sono attribuiti, quale ufficiale del Governo, i compiti e le funzioni stabiliti dalla legge.
2. Si applica l'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 27 La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, compreso il viceSindaco, non inferiore a quattro e non superiore a sei .
2. Il Sindaco procede, dopo la proclamazione della propria elezione, in sede di primo incarico degli assessori, a nominare gli stessi quantomeno nel numero minimo previsto dal vigente Statuto. In qualunque momento successivo ed in base alle disponibilità di spesa assegnategli dal Consiglio Comunale in sede di bilancio, può integrare il numero degli assessori sino al massimo consentito dallo Statuto;
3. L'obbligo di reintegrare il numero degli assessori, sorge per il Sindaco solo quando gli stessi, per qualsiasi motivo, si riducono al di sotto del numero minimo statutariamente stabilito;
4. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio in misura non maggiore alla metà, per difetto, degli assessori nominati come ai commi precedenti. Gli assessori non consiglieri sono nominati tra i cittadini residenti nel Comune, in ragione di comprovate competenze culturali e/o tecnico-amministrative, e comunque in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale. Deve essere mantenuta, a favore degli assessori consiglieri

comunali, la proporzione numerica tra gli stessi e gli esterni, in caso di riduzione del numero dei primi.

5. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale o, eventualmente, a quelle delle commissioni consiliari, senza diritto di voto. Essi hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.
6. Il Sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di assicurare la presenza di ambo i sessi.
7. Per la nomina di assessori non consiglieri vale l'incompatibilità tra di loro e col Sindaco sino al 4° grado di parentela od affinità;
8. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri.
9. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 28 Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ed, in generale, dalla legge .
2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere *i)* ed *l)*, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
3. Le missioni del Sindaco e dei componenti la Giunta devono essere preventivamente comunicate al competente servizio comunale cui è attribuita la gestione della spesa ai fini dell'impegno e dopo il loro espletamento deve essere presentata la certificazione relativa a cura degli interessati;
4. Gli atti relativi alle missioni espletate dai componenti la Giunta vanno controfirmati dal Sindaco.
5. La Giunta od i suoi singoli componenti non possono compiere atti di gestione se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
6. Sono consentite spese di rappresentanza nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e per motivi che siano di oggettivo e motivato ritorno di immagine all'Ente;
7. Le spese di rappresentanza di importo superiore a 300 euro devono essere sempre preventivamente autorizzate dalla Giunta. E' consentita l'anticipazione di somme a disposizione del Sindaco o di un assessore competente per tali spese, che andranno debitamente documentate e rendicontate dai percettori al competente centro di costo.
8. Il regolamento di contabilità potrà prevedere una specifica regolamentazione sulle materie di cui al comma 4 e 6 del presente articolo, nel rispetto di quanto qui previsto.

Art. 29 Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica (intendendosi come tale anche quella tecnico-amministrativa) del responsabile del servizio interessato e, qualora necessario, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono richiamati nella deliberazione. Se contrari alla proposta o comunque articolati in ordine alla stessa, vanno allegati alla deliberazione.
2. Nel caso in cui, per qualunque motivo, manchi il responsabile del servizio o sulla proposta non sia stato dallo stesso espresso alcun parere, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. Il Segretario può chiedere, in tal caso, un differimento dell'argomento al fine di un necessario approfondimento. Resta fermo che il parere del Segretario, ai fini del comma successivo, ha solo carattere generale sulla procedura e non può rivestire in ogni caso natura eminentemente tecnica;
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Non sono necessari pareri su deliberazioni a carattere di mero giudizio o dichiarazione di conoscenza.

Art. 30 Funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui al comma successivo. La convocazione della Giunta può avvenire anche in via informale ed in ogni caso l'ordine del giorno non è né obbligatorio né vincolante.
3. La giunta può, con atto deliberativo ad efficacia interna, dare una regolamentazione ai propri lavori, compresa la fissazione di riunioni a data fissa;
4. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
5. Le sedute della giunta non sono aperte al pubblico, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Possono presenziare alle riunioni di Giunta, se invitati, funzionari comunali o professionisti esterni per chiarimenti e consulenze. Tuttavia, quando un componente della Giunta od il Segretario Comunale lo richiedano, gli estranei devono allontanarsi dalla seduta.
6. Il voto della Giunta è palese e viene espresso validamente, a maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Di norma un argomento si intende votato ed approvato all'unanimità dei presenti qualora nessuno degli stessi chieda una votazione formale.
7. Qualora, a seguito di una votazione richiesta formalmente, il Sindaco si trovi in minoranza, può ritirare l'argomento e sottoporlo nella seduta immediatamente successiva in cui, se lo stesso viene rivotato, anche a maggioranza, si intende definitivamente approvato.
8. Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento di Giunta, può darsi luogo ad eventuale votazione segreta che dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono sempre fatte in forma palese.

Art. 31 Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore, se presentate per iscritto, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci dalla loro acquisizione al protocollo dell'Ente.
2. Il Sindaco può revocare con proprio provvedimento uno o più assessori dandone notifica immediata all'interessato. La revoca ha efficacia dalla data di protocollo. Del provvedimento viene inoltre data comunicazione alla Giunta ed al Consiglio nella prima seduta di tali Organi successiva alla avvenuta revoca.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, alla Giunta ed al Consiglio.

Art. 32 Mozione di sfiducia

(Art. 52 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta obbligo di dimissioni del Sindaco..
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica, oltre che per gli altri casi previsti dalla legge, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede ad avviare la procedura ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Capo III - STATUS DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 33 Definizione, doveri e condizione giuridica degli amministratori, permessi, licenze e aspettative

(Art. 77, 78 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Ai fini del presente capo, si intendono per amministratori locali, secondo quanto stabilito dall'art. 78 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco i consiglieri comunali, i componenti della giunta comunale, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento. Non sono considerati amministratori i componenti delle Commissioni comunali esterni agli Organi.

2. I doveri e la condizione giuridica degli amministratori, i permessi, le licenze e le aspettative sono disciplinati dagli artt. 78, 79, 80, 81 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dalle norme generali in materia.

Art. 34 Indennità

(Art. 82 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli e alle commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.
2. Ogni consigliere comunale può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari per l'ente. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri che optano per tale regime, prevede l'applicazione di detrazione dall'indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
3. L'ammontare dell'indennità di presenza o di funzione viene stabilita dagli Organi di appartenenza entro i limiti massimi stabiliti dalla legge. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente articolo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
4. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8 dell'art. 82 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, possono essere incrementati con delibera di giunta e di Consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8 citato.
5. Si applica, per quanto qui non previsto, l'art. 82 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
6. Tutte le indennità di cui al presente articolo sono liberamente rinunciabili o riducibili ad istanza dell'interessato.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 35 Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità eventualmente anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a. le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b. l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge.

Art. 36 Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in

forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, a loro richiesta, immobili comunali ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate dalla Giunta di volta in volta o stabilite in base ad apposito regolamento, potranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici, oltre che alla tutela del patrimonio comunale mobiliare ed immobiliare.
3. La concessione di beni mobili od immobili a terzi, laddove implichi l'utilizzo di personale comunale o determini comunque delle spese a carico del bilancio, può essere fatta esclusivamente dietro il pagamento di un adeguato corrispettivo a copertura delle predette spese, salvo le manifestazioni patrocinate direttamente dall'Amministrazione comunale.
4. Gli organi comunali possono autonomamente convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale.

Art.37 Consultazioni

(Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, possono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 38 Istanze petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I cittadini del Comune possono rivolgere liberamente, in forma singola od associata, istanze e petizioni al Sindaco, al Consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza generale, indicando un recapito per la risposta;
2. Le istanze presentate al Consiglio verranno sottoposte allo stesso nella prima seduta utile. Su di esse non è obbligatorio un pronunciamento dell'Organo se non a richiesta di 1/5 dei consiglieri, nel qual caso l'argomento verrà differito ad una seduta successiva;
3. Sulle altre verrà assicurata, a cura del Sindaco, una risposta entro 30 gg. dal ricevimento;
4. Almeno 150 cittadini elettori possono proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
5. Il Consiglio comunale o la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma precedente, dovranno adottare i provvedimenti di competenza;
6. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti entro il termine suddetto, od in caso di rigetto della proposta, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento ovvero le decisioni assunte. Copia della deliberazione sarà trasmessa, entro cinque giorni dalla pubblicazione, al presentatore della proposta.

Art. 39 Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, di rappresentanti di cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente dimoranti nel Comune;

b) promuoverà la partecipazione dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II REFERENDUM

Art. 40 - Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum abrogativi, consultivi e propositivi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a. in materia di bilanci, consuntivi, tributi locali e tariffe;
 - b. su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c. su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio
 - d. su materie che investono diritti ed interessi soggettivi particolari, nomine, designazioni ed altri atti che non investono interessi generali.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a. Almeno il dieci per cento dei cittadini del Comune aventi diritto al voto alle elezioni per la Camera dei Deputati;
 - b. il Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 consiglieri assegnati, previo il parere consultivo obbligatorio del segretario comunale, che va riportato in delibera;
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali o con qualunque altra operazione di voto.
5. Il quesito o la proposta referendaria deve contenere precise indicazioni sull'argomento della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in modo chiaro tale da consentire risposte precise ed univoche agli elettori.
6. Sull'ammissibilità del referendum di cui al c.3 lett.b) giudica il difensore civico con l'assistenza del segretario comunale o, in caso in cui l'ente al momento della presentazione della richiesta di referendum non abbia ancora provveduto all'elezione del difensore civico, la giunta previo il parere consultivo obbligatorio del segretario comunale, che va riportato in delibera.
7. Entro il termine di giorni 15 dalla formalizzazione della richiesta di referendum va espresso il giudizio favorevole sull'ammissibilità di cui al comma precedente. Se favorevole, il Sindaco nei 15 gg. successivi, indice il referendum con decreto da pubblicarsi all'albo pretorio, a condizione che esista la copertura finanziaria alla spesa. In caso contrario chiederà al Consiglio l'assegnazione delle risorse necessarie. Il Sindaco curerà di dare adeguata pubblicità al decreto di indizione del referendum anche mediante l'affissione di manifesti murali negli appositi spazi pubblicitari del Comune.
8. Le operazioni referendarie dovranno svolgersi entro i successivi 45 giorni dall'indizione, attraverso l'utilizzazione delle sezioni elettorali predisposte per l'elezione del Consiglio comunale, in giorno unico festivo, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
9. Il referendum è valido se ad esso abbia partecipato la metà più uno del numero di elettori del Comune che abbiano partecipato alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco ed il quesito è approvato se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
10. L'esito del referendum, previa proclamazione da parte del Sindaco da effettuarsi il giorno successivo alla conclusione delle operazioni di scrutinio, è pubblicato all'albo pretorio e nelle bacheche comunali.
11. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 45 giorni dalla proclamazione dei risultati, la formale deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
12. Il Sindaco ha comunque facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 41 Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità; b) le modalità organizzative; c) i casi di revoca e sospensione; d)

) le modalità di attuazione.

Capo III - DIFENSORE CIVICO

Art. 42 Istituzione dell'ufficio

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Nel Comune può essere istituito l'ufficio del «difensore civico» quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. L'istituzione dell'Ufficio avviene tramite deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza dei consiglieri in carica. Nella stessa delibera il Consiglio è tenuto ad assicurare i mezzi di finanziamento per tale istituzione ed il funzionamento.
3. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 43 Funzioni e disciplina

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'esercizio delle funzioni del difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è regolato dal presente Statuto e da eventuali norme regolamentari integrative.
2. Il difensore civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

Art. 44 Giuramento

1. Il difensore civico, prima di assumere le funzioni, presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: *“Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme regolamentari dell'ente”*.

Art. 45 Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il difensore civico riferisce almeno annualmente al Consiglio comunale e comunque prima della scadenza del suo mandato sull'attività svolta, indicando gli interventi e segnalando le disfunzioni, le omissioni e i ritardi dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.
2. Il presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del difensore civico fra gli argomenti all'ordine del giorno dei lavori consiliari per il primo Consiglio utile e comunque entro 45 giorni dalla richiesta.
3. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dal Consiglio comunale e dalle commissioni consiliari che possono in ogni caso convocarlo per avere informazioni sui problemi relativi all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 46 Compiti, poteri e attribuzioni

1. Il difensore civico, di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli o associati o di associazioni, enti e società che vi abbiano diretto interesse, interviene per assicurare il regolare svolgimento delle attività e dei servizi, svolgendo all'uopo anche opportune attività di informazione
2. Il difensore civico segnala gli abusi, le disfunzioni, le mancanze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini promuovendo anche l'intervento delle autorità competenti
3. Il difensore civico può chiedere l'esibizione, con i limiti del segreto d'ufficio opponibile dal Sindaco nei modi e termini di legge e di regolamento, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento.
4. Il difensore civico può convocare il responsabile dell'ufficio e del servizio o il responsabile del procedimento competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica oggetto del suo intervento e le eventuali cause degli abusi, delle disfunzioni, delle mancanze e dei ritardi segnalati. Può altresì accedere agli uffici per acquisire notizie ed informazioni ed anche estrarre copia degli atti o documenti necessari a conoscere lo stato della pratica oggetto del suo intervento.
5. Il difensore civico, ove esista, esercita il controllo di legittimità sugli atti della giunta e del Consiglio

nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 126 e 127 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Per tale controllo può avvalersi degli Organi di revisione comunale;

6. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto a conoscenza per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 47 Sede e funzionamento dell'Ufficio del difensore civico

1. Il difensore civico si avvale di un ufficio che ha sede presso il Palazzo comunale o comunque presso altra idonea struttura ad essa destinata dal Comune.

2. La giunta comunale, entro 30 giorni dalla elezione del difensore civico, adotta apposita deliberazione onde assicurare che siano messe a disposizione dello stesso adeguate risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti per il regolare funzionamento del relativo ufficio.

3. Al difensore civico spetta una indennità di carica pari a quella prevista per gli assessori comunali.

4. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un Comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

Art. 48 Requisiti per l'elezione alla carica di difensore civico

1. All'ufficio del difensore civico è preposta persona che per esperienza acquisita nello svolgimento di attività a qualunque titolo prestata o per esperienza maturata nell'esercizio di cariche elettive presso le Amministrazioni pubbliche offra garanzie di competenza giuridico-amministrativa, trasparenza, probità e obiettività di giudizio.

2. Il difensore civico è eletto tra i cittadini in possesso di diploma di laurea e dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale, iscritti da almeno cinque anni nelle liste elettorali del Comune e nello stesso residenti.

3. Non possono essere eletti alla carica di difensore civico coloro i quali si trovino in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di consigliere comunale ovvero versino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 49 del presente Statuto.

4. Gli aspiranti, in possesso dei requisiti necessari all'espletamento delle funzioni dell'organo da eleggere, dovranno produrre apposita istanza e i documenti indicati nel relativo bando.

5. Il Sindaco provvede a pubblicare apposito bando contenente l'indicazione dei requisiti per l'elezione alla carica di difensore civico, le modalità di elezione nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande. I termini per la presentazione delle domande indicati nel bando comunque non potranno essere inferiori a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando;

6. Decorso i termini per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti alla carica di difensore civico, il Sindaco provvede a formare l'elenco degli aspiranti alla carica di difensore civico. Tale elenco è pubblicato all'albo pretorio per 30 gg. e dello stesso viene data adeguata pubblicità nel territorio. In tale periodo qualunque cittadino elettore può sollevare eccezioni circa i requisiti di candidabilità, eleggibilità, compatibilità per taluno dei candidati. Dopo la pubblicazione il Sindaco provvederà, con l'assistenza necessaria del segretario comunale, a valutare ed accertare la sussistenza dei requisiti degli aspiranti alla carica di difensore civico, anche in relazione alle eccezioni pervenute.

Art. 49 Incompatibilità

1. L'Ufficio di difensore civico è incompatibile con la carica di membro del Consiglio comunale o della Giunta dell'ente interessato, di dipendente a qualsiasi titolo dell'ente, di amministratore di istituzioni, società, enti, consorzi cui partecipa il Comune, di componente del Comitato di Controllo della provincia in cui ha sede il Comune, di amministratore di società, imprese, enti controllati o vincolati al Comune da contratti d'opera o da esso sovvenzionati, di consulente legale, tecnico e amministrativo che presta abitualmente la propria opera al Comune o a imprese, società, enti ed istituzioni da esso controllati o sovvenzionati.

2. Non possono essere eletti alla carica di difensore civico il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 4° grado del Sindaco degli assessori e dei consiglieri comunali.

3. Per la rimozione della cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

Art. 50 Elezione alla carica di difensore civico

1. Il difensore civico è eletto, tra gli aspiranti che hanno prodotto istanza e risultino inseriti nell'elenco di cui all'art. 48, dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, da tenersi in sedute distinte, l'elezione avverrà in una successiva seduta e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

Art. 51 Durata in carica

1. Il difensore civico entra in carica dal 30° giorno successivo alla data di elezione, e scade col Consiglio comunale che lo ha eletto. Il nuovo Consiglio deciderà se confermare l'istituzione dell'Ufficio, a maggioranza semplice, ovvero se non confermarla. In tal caso è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Comunque la stessa persona non può essere nominata difensore civico per più di due mandati consecutivi.

2. Il difensore civico in carica, anche se scaduto, esercita comunque le proprie funzioni per un periodo non superiore a 45 gg. dal rinnovo del Consiglio comunale, entro cui l'Organo deciderà in base a quanto previsto dal comma precedente ed in caso positivo il Sindaco avvierà immediatamente le procedure per la elezione.

3. Ove si verifichi, nel corso del mandato, una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali. In tal caso il Consiglio comunale può provvedere alla nuova elezione del difensore civico, scegliendolo dall'elenco dei candidati a suo tempo formato.

Art. 52 Revoca

1. Il difensore civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, del presente Statuto o per documentata grave inefficienza, con deliberazione motivata adottata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, a seguito di mozione motivata presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 53 Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti

(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono. L'albo può anche essere diviso in sezioni separate in base alla tipologia degli atti da pubblicare, ma sempre in modo da essere immediatamente e facilmente identificabile, accessibile e leggibile.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che il contenuto degli atti possa essere immediatamente identificato e che, ove possibile, gli stessi possano leggersi per intero.
3. Tutti i regolamenti comunali e gli atti facenti parte integrante delle deliberazioni durante la pubblicazione sono depositati in segreteria e sono disponibili alla libera consultazione in orario di ufficio senza alcuna formalità particolare.
4. Per atti amministrativi di particolare rilevanza per i cittadini l'avviso di pubblicazione va fatto anche sulla porta della casa comunale e, ove possibile, in tutti i luoghi pubblici o attraverso forme di pubblicità anche telematica.
5. Il Segretario comunale sovrintenderà alle forme di pubblicità previste dai commi precedenti.

Art. 54 Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 55 Diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V - FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 56 Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 57 Revisione economico-finanziaria

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. L'elezione, la durata dell'incarico e le cause di cessazione, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori, il funzionamento, la responsabilità e le funzioni del collegio dei revisori sono disciplinati dal t.u. 18 agosto 2000 n. 267 e dalle vigenti leggi in materia.
3. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 56 disciplinerà i limiti all'affidamento degli incarichi, nonché assicurerà che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
4. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
5. In assenza del difensore civico compete all'Organo di revisione il controllo di legittimità sugli atti previsti dall'art. 126 T.U.E.L. n. 267/2000;
6. Compete all'Organo di revisione il potere di cui all'art.136 T.U.E.L. n. 267/2000.

TITOLO VI - I SERVIZI

Art. 58 - Forma di gestione

(Artt. 113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è demandata al Consiglio comunale previo valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 59 Gestione in economia

(Art. 113, c. 1.a, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti che indicheranno i criteri per la determinazione dei corrispettivi a carico degli utenti e per la copertura dei costi dell'Ente.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 60 Aziende speciali

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, col voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
3. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
4. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. Lo statuto dell'azienda speciale deve prevedere un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 61 Istituzioni

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito da appositi regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
4. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 62 Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 63 Concessione a terzi

(Art. 113, c. 1 b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto con riguardo all'opportunità sociale.

Art. 64 Tariffe dei servizi*(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)*

1. La quantificazione tariffaria dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.
2. Nel corso dell'anno il Consiglio può istituire nuovi servizi a pagamento o stabilire che servizi precedentemente erogati a titolo gratuito avvengano attraverso contribuzioni tariffarie dell'utenza;
3. Le tariffe, con motivata deliberazione della Giunta, previo autorizzazione del Consiglio per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione. Non possono apportarsi variazioni alle tariffe con decorrenza retroattiva.

TITOLO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA**Art. 65 Convenzioni***(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo, i cui progetti sono predisposti dalla Giunta ed approvati dal Consiglio, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. In esse sono stabiliti i fini, la durata, le forme di collaborazione tra gli Enti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi, le forme di garanzia e quelle di risoluzione dei conflitti.

Art. 66 Accordi di programma*(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

ART. 67 CONSIGLIO COMUNALE

1. Tutte le iniziative dell'Amm.ne Comunale e degli Organi del Comune tenderanno ad assicurare a tutte le Ragazze ed ai Ragazzi la partecipazione attiva alla vita delle istituzioni, sotto il profilo sociale, culturale e strutturale.
2. Per il raggiungimento del predetto obiettivo viene, tra l'altro, istituito il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, con funzioni di promuovere proposte, dibattiti, iniziative, pareri e quant'altro necessario alle esigenze del loro mondo. Tale Consiglio sarà composto da Ragazze e Ragazzi, residenti nel Comune, in numero pari ai consiglieri assegnati all'Ente.

3. Con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale saranno stabilite le modalità ed i criteri di partecipazione, elezione e funzionamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.
4. L'Amm.ne Comunale metterà a disposizione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi locali e materiale idoneo allo svolgimento della propria attività.
5. Il Consiglio, una volta formato, ha assoluta autonomia e competenza circa la propria regolamentazione interna e potrà a tal proposito servirsi della consulenza degli Uffici comunali.

TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 67 Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune programma, con cadenza almeno triennale, il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi.

Art. 68 Ordinamento degli uffici e dei servizi

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, fermo restando il rispetto dei limiti generali imposti da norme statali.

Art. 69 Organizzazione del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 70 Stato giuridico e trattamento economico del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 71 Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dall'esterno di posti ad alta specializzazione o, ove se ne ravvisi l'opportunità, di Dirigente, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II - SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

ART. 72 - Fonti normative

1. Con uno o più regolamenti, emanati in base alle vigenti disposizioni di legge, viene disciplinato, in conformità alle indicazioni del presente statuto e nel rispetto delle leggi vigenti e della contrattazione collettiva nazionale, il reclutamento del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi e la dotazione organica del personale.
2. I principi fondamentali ispiratori dell'organizzazione dell'Ente sono l'autonomia e la responsabilità gestionale, l'efficienza, la produttività e l'economicità, da realizzarsi attraverso un modulo organizzativo che assicuri, al proprio interno, la massima flessibilità ed il dinamico assestamento delle professionalità esistenti alle esigenze gestionali.
3. I regolamenti di cui al comma 1) devono essere redatti in modo da consentire anche, nel rispetto delle leggi, un reclutamento ed una gestione oggettivi e di qualità del personale, basandosi sui principi della capacità e della competenza, ed associando inoltre agli incarichi affidati adeguate condizioni di formazione, remunerazione e di prospettive di carriera connesse principalmente ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati.
4. Il regolamento dovrà prevedere la valorizzazione del personale in servizio, privilegiando, ove possibile e nel rispetto dei contratti di lavoro, per la copertura dei posti in dotazione organica vacanti le professionalità acquisite dall'interno, senza pregiudizio ove possibile del livello occupazionale complessivo.
5. I regolamenti di cui al comma 1) verranno aggiornati, ogni qualvolta verrà ritenuto opportuno, dall'Organo competente sulla base dell'evoluzione legislativa, della contrattazione collettiva nazionale o di esigenze sopravvenute, nonché di nuovi principi dettati dal Consiglio.

ART. 73 - Modulo organizzativo e principi generali di organizzazione

1. Le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite a funzionari di qualifica apicale dell'Ente, indipendentemente dalla loro qualifica professionale, e nel rispetto comunque della contrattazione collettiva vigente.

2. La responsabilità dell'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione, è affidata ai Dirigenti, individuati come al comma 1, secondo le norme vigenti ed i criteri della contrattazione generale, che l'esercitano avvalendosi delle strutture degli Uffici e dei servizi, in base agli indirizzi programmatici generali del Consiglio, in attuazione delle decisioni della Giunta sugli obiettivi da perseguire e sui programmi da realizzare, tenendo conto e delle direttive del Sindaco, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto e dai regolamenti di organizzazione.
3. Per gli effetti di cui al comma precedente i Dirigenti assumono responsabilità organizzativa, di direzione, posizione e di risultato, ed hanno competenza per gli atti loro affidati sulla base della legge, dello statuto o dei regolamenti dell'Ente. Essi vengono nominati direttamente dal Sindaco, su proposta del D.G., se esistente, o del Segretario Comunale, con provvedimento motivato, tra i funzionari della massima categoria apicale dell'Ente, in base all'Ordinamento professionale, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi.
4. Ai fini organizzativi l'apparato gestionale del Comune può essere ripartito in aree che a loro volta potranno essere suddivisi in più unità funzionali. La direzione di esse compete ai Dirigenti, tenendo conto, ove possibile, nell'affidamento dell'incarico, delle professionalità esistenti e delle attitudini alle funzioni.
5. La nomina dei Dirigenti spetta esclusivamente al Sindaco, secondo le disposizioni regolamentari, sentita la proposta del D.G., se nominato, od il Segretario Comunale.
6. Il regolamento e singoli atti a carattere organizzativo regolamentare determinano le modalità e la durata minima e massima della nomina dei Dirigenti, nonché i criteri per l'attribuzione dell'indennità di posizione e per la valutazione dei risultati.
7. L'affidamento degli incarichi di responsabile di Area, Ufficio o Servizio avviene con le modalità previste dal Regolamento di organizzazione del personale;
8. Al vertice dell'intero modulo organizzativo, con funzione di organizzazione e direzione generale, controllo e coordinamento, vi è il Direttore Generale o, in mancanza, il Segretario Comunale, figure che non hanno tuttavia compiti o responsabilità gestionali propri, salvo gli vengano espressamente affidati dal Sindaco.
9. I posti di dirigente e funzionario direttivo possono essere coperti anche con contratti a tempo determinato, in assenza di analoghe professionalità esistenti tra le risorse umane dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art.71 e con i limiti, criteri e modalità indicati nel regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
10. I Dirigenti godono di autonomia gestionale nel proprio settore e sono direttamente responsabili verso l'Ente e verso l'esterno dei risultati e degli atti di gestione loro affidati, dell'esecuzione degli atti di indirizzo e del rispetto delle norme sia generali che regolamentari, fermi i casi in cui i provvedimenti da adottare richiedano preventivamente scelte discrezionali spettanti agli Organi politici. Assumono inoltre, limitatamente alle proprie competenze, funzioni di rappresentanza legale dell'Ente.
11. Il personale, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, è tenuto al compimento degli atti rientranti nelle proprie mansioni contrattuali, compresa la predisposizione degli atti amministrativi anche a rilevanza esterna. I funzionari direttivi possono avere assegnati, su delega del dirigente, la responsabilità di centri di costo, con i relativi poteri gestionali.
12. Tranne quanto previsto al precedente comma, le funzioni tipiche dei dirigenti di Area non sono delegabili. Sono delegabili invece singoli compiti facenti capo ai responsabili di Area, Ufficio e servizio, all'interno delle proprie responsabilità procedurali. Il R.O.U.S. stabilisce le modalità per tali deleghe.
13. Tutte le mansioni assegnate al personale, sulla base dei contratti individuali di lavoro, sono esigibili dall'Ente attraverso le proprie strutture organizzative e gerarchiche.
14. Il compimento degli atti di gestione deve aver luogo tenendo conto innanzi tutto del criterio cronologico nel normale trattamento di affari, salvo atti urgenti o legati a scadenze indifferibili, secondo la programmazione predisposta dagli Organi.
15. La valutazione circa l'attività degli Uffici e la conseguente responsabilità dei Dirigenti dovrà tenere conto dei carichi di lavoro e dei mezzi umani e strumentali loro assegnati;

16. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi dovrà prevedere, a tal proposito, un apposito nucleo di valutazione.

ART. 74 – Il Direttore Generale

1. Al fine di coordinare il sistema pianificatorio dell'Amministrazione, nonché di introdurre, attuare od integrare modalità gestionali, organizzative e funzionali dirette alla attuazione dei principi del presente statuto, il Comune può dotarsi di un Direttore Generale, o in convenzione tra più Comuni (secondo le indicazioni date dalle norme vigenti) previo determinazione del Consiglio Comunale in merito ai contenuti di tale convenzione, o affidandone le attribuzioni al Segretario Comunale. In entrambi i casi il Consiglio Comunale, nei documenti previsionali di spesa, assicurerà preventivamente la dovuta copertura economica e finanziaria.
2. Le norme regolamentari di organizzazione stabiliranno le modalità della nomina e della revoca del Direttore Generale, le relative funzioni ed attribuzioni, le competenze ed i rapporti col Segretario Comunale, se diverso, nel rispetto della autonomia e delle competenze a quest'ultimo attribuite dalla legge. Il trattamento economico del Direttore generale verrà stabilito dalla Giunta coerentemente con gli stanziamenti di spesa previsti dal Consiglio e secondo gli indirizzi fissati da norme generali, anche contrattuali, se esistenti.
3. Competente all'affidamento dell'incarico di Direttore Generale è il Sindaco, che opererà sulla base delle indicazioni regolamentari anche in relazione alla eventuale ipotesi di revoca dell'incarico.

Art. 75 Segretario comunale - Vice Segretario

(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha un Segretario Comunale cui competono le funzioni attribuitegli da disposizioni di legge generali o speciali, ed inoltre quelle stabilite dal presente Statuto, dai regolamenti od affidategli dal Sindaco nel rispetto della peculiarità e professionalità di tale figura.
2. Qualora il Sindaco intenda attribuire al Segretario Comunale anche le funzioni espressamente previste dalla legge in capo al Direttore Generale deve formalizzargli il relativo incarico in base a quanto previsto dai commi successivi.
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale vengono effettuate secondo le indicazioni della Legge, dei regolamenti attuativi ed, eventualmente, delle indicazioni dell'Agenzia o dei Contratti Nazionali di Lavoro.
4. Tutti i provvedimenti che riguardano la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale devono essergli formalmente e personalmente comunicati.
5. L'incarico di Segretario Comunale può essere affidato anche in regime di convenzione di Segreteria tra Enti, secondo quanto previsto dalle norme di legge e da quelle regolamentari del Comune. Competente a decidere in merito ai contenuti delle convenzioni di segreteria è il Consiglio Comunale.
6. E' possibile istituire nell'apposito regolamento di organizzazione la figura professionale del Vice-Segretario Comunale, mediante incarico di funzioni anche ai sensi del successivo articolo. Tale figura dovrà essere in possesso, al momento dell'incarico, dei titoli di studio richiesti per l'accesso in carriera dei Segretari Comunali.
7. L'incarico delle funzioni di Vice-Segretario coadiuva il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza della sede, ovvero di assenza o impedimento di durata tale che non vi sia la necessità, per la funzionalità del servizio, di richiedere un Segretario supplente o reggente.
8. Possono essere attribuiti all'incarico delle funzioni di Vice Segretario oltre ai compiti vicari di cui al 1° comma del presente articolo, quelli di direzione di una struttura organizzativa di massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici ed attinente alle funzioni giuridico – economico -amministrative.

ART. 76 – Le figure ad alta specializzazione ed il collaboratore del Sindaco

1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, il regolamento di organizzazione può prevedere figure di alta specializzazione nella misura massima del 5% della dotazione organica, da incaricarsi da parte del Sindaco con contratto a termine, cui affidare, fuori dalla dotazione organica, e sulla base delle effettive esigenze di organizzazione e gestione, la responsabilità di attività richiedenti elevata capacità professionale nei settori giuridico-amministrativo, tecnico o contabile, in assenza o carenza di dotazione strutturale dell'Ente. A tali figure possono essere attribuite le funzioni di responsabilità gestionali previste in capo ai settori od uffici

dal regolamento di organizzazione, ed anche le funzioni di cui al precedente articolo, fermi restando i requisiti dallo stesso previsti, qualora il profilo corrispondente manchi nella dotazione organica.

2. Spetta al regolamento di organizzazione individuare le modalità di selezione, incarico, e revoca di tali figure, nonché quant'altro necessario alla costituzione del rapporto contrattuale.
3. Il limite del 5% della dotazione organica, negli incarichi ad alta specializzazione, va inteso con arrotondamento all'unità superiore. Tale limite si riferisce a rapporti contrattuali a tempo pieno. In caso di costituzione di un rapporto contrattuale a tempo parziale con monte orario non superiore al 50% dell'orario contrattuale di servizio, il numero di figure acquisibile è rapportato ad un'unità a tempo pieno rispettando il relativo limite di spesa.
4. Il Sindaco, qualora ne ravvisi la necessità, può con proprio autonomo provvedimento affidare all'esterno dell'Ente e fuori dotazione organica le funzioni di suo collaboratore diretto con contratto a termine conformemente a quanto stabilito dal regolamento di organizzazione in materia. Qualora l'incarico comporti maggiore spesa rispetto a quella preventivata in bilancio, spetta al Consiglio affidare al Sindaco i fondi necessari ed alla Giunta in ogni caso stabilire preventivamente l'ammontare del compenso.
5. Gli incarichi affidati, in base alla legge, al presente Statuto, ed al regolamento di organizzazione, con provvedimento del Sindaco, decadono di diritto quando questi cessi dalla carica per qualsiasi motivo, salva la diversa disciplina prevista per la conferma del Segretario Comunale e la proroga temporanea degli incarichi di dirigente affidati al personale a tempo indeterminato, compreso quello di Direttore Generale se affidato al Segretario, sino alle decisioni di competenza del nuovo Sindaco che dovranno intervenire non oltre 60 giorni dall'assunzione della carica.
6. Ferma restando la competenza del Consiglio in materia di copertura previsionale della spesa occorrente, spetta alla Giunta la determinazione dell'indennità da corrispondere alle figure previste dal presente articolo, compatibilmente alle disponibilità di bilancio assegnata.

ART. 77 – Incarichi di direzione a termine

1. Anche in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali di assunzione di posti previsti in dotazione organica, gli incarichi di direzione di settore od area (Dirigente e funzionario direttivo) possono essere conferiti con incarico a tempo determinato e contratto di diritto pubblico o privato, all'esterno dell'Ente, per la durata massima stabilita dal Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi, con provvedimento della giunta comunale, secondo le indicazioni regolamentari. Il loro rinnovo è disposto, per un periodo non superiore al precedente, con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi comunali da lui diretti o gestiti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, anche quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione può comportare un trattamento economico aggiuntivo, se previsto dal CCNL, che cessa con la conclusione o l'interruzione di tale incarico.
2. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con le eccezioni previste dalla legge.
3. In nessun caso i rapporti a tempo determinato od a termine possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato senza il superamento di apposite prove concorsuali pubbliche. Di ciò deve essere data menzione nei relativi contratti.

ART. 78 – Funzioni, mansioni e responsabilità

1. Spetta alla contrattazione collettiva ed alle norme regolamentari di attuazione della vigente normativa la disciplina giuridico-economica del personale e l'elencazione delle funzioni e mansioni attribuite agli Uffici e servizi. Nei casi non ancora regolamentarmente disciplinati varrà quanto previsto, in linea generale, dalla legge, dai contratti di lavoro o dal presente statuto, ovvero quanto disciplinato dalla Giunta con disposizioni avente contenuto regolamentare anche transitorio secondo i principi stabiliti dal Consiglio.
2. La distinzione tra dirigenti e funzionari attiene i compiti di direzione e non le singole funzioni. Pertanto la qualifica di funzionario responsabile riguarda le mansioni attinenti il procedimento con esclusione di quelle riservate ai dirigenti.
3. Compete al Direttore Generale od, in mancanza, al Segretario Comunale adottare appositi provvedimenti per il funzionamento generale di Aree, Uffici o dei servizi, con cui dar luogo alla applicazione

organizzativa dei regolamenti comunali e dei contratti di lavoro conformemente allo Statuto ed alla disciplina normativa generale,

4. Rimane in ogni caso ferma, nell'ambito delle rispettive competenze, la responsabilità dei singoli dipendenti ed in particolare di quelli cui sono attribuiti mansioni dirigenziali, in ordine al raggiungimento degli obiettivi programmatici del settore loro affidato in gestione, ed, in genere, in ordine al regolare espletamento dei compiti e mansioni loro spettanti.

Art. 79 Responsabili degli uffici e dei servizi

(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Secondo i criteri di organizzazione previsti dal regolamento, sono attribuiti ai responsabili dei settori, aree, uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali.
2. I Dirigenti, sono direttamente responsabili, in via esclusiva degli atti e dei risultati di gestione in relazione agli obiettivi, mentre i funzionari ed responsabili degli uffici e dei servizi in genere, sono direttamente responsabili dei procedimenti loro affidati (o spettanti in base alla qualifica) e della loro correttezza amministrativa,.
3. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco tuttavia può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al D.G., al Segretario comunale o ad altro dipendente
4. Il D.G., se nominato, od il Segretario comunale ha autonomi poteri di revoca o sostituzione di atti dei dirigenti nel caso di inerzia, omissione o palese inosservanza di leggi, regolamenti o direttive proprie o del Sindaco.

Art. 80 Rappresentanza del comune in giudizio

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In deroga alle competenze gestionali del presente capo, il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente, in tutti gli stati e gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto.
2. Il Sindaco è autorizzato alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune. La nomina del legale avverrà da parte del Sindaco secondo criteri generali fissati da apposite disposizioni organizzative a carattere regolamentare emanate dalla G.M e nel rispetto delle preventive ricognizioni delle capacità di spesa.
3. Compete comunque alla Giunta stabilire l'intervento in giudizio dell'Ente.

T I T O L O VIII – GLI ATTI AMMINISTRATIVI

ART. .81 – Forma degli atti collegiali

1. Ogni deliberazione assunta da un organo collegiale del Comune, commissioni comprese, deve riportare l'indicazione dell'Organo, della data e del numero progressivo di assunzione, i dati necessari per individuare i presenti e gli assenti, la motivazione dell'atto, la volontà espressa, i nominativi di quanti si sono assentati dall'atto, astenuti dalla votazione o si sono espressi con voto contrario, le dichiarazioni di voto di ogni singolo componente o gruppo se espressamente richieste di essere inserite a verbale, e, sinteticamente, i pareri obbligatori acquisiti che, nel caso in cui contengano motivazioni articolate, devono comunque essere allegati all'atto.
2. Ogni deliberazione sarà sottoscritta dal Presidente dell'Organo e dal Segretario della seduta, che ne rispondono della veridicità. Possono comunque richiedere di sottoscrivere il verbale generale di seduta i componenti dell'Organo che lo desiderino.

ART. 82 – Modalità degli atti collegiali

- 1 Le decisioni degli Organi, qualora abbiano rilevanza esterna o di espressione formale di volontà dell'Organo stesso, oltre che riportate sul verbale di seduta, devono essere obbligatoriamente redatte nella forma di singolo atto deliberativo per ciascuna decisione. In quest'ultimo caso ad ogni verbale sarà attribuita una numerazione ordinata in modo successivo per ogni singolo anno e i loro originali dovranno, al termine di ogni esercizio, essere fascicolati secondo l'ordine di adozione e distintamente per organo deliberante.
- 2 Le copie degli atti adottati in forma collegiale saranno dichiarate conformi con attestazione del funzionario che ha curato la stesura del verbale originale od in sua assenza da altro funzionario del Comune abilitato o, se diverso dal verbalizzante, dal Segretario comunale.
3. Per le valutazioni o decisioni non a carattere di espressione di volontà o non aventi rilevanza esterna, e per cui non venga richiesta comunque dall'Organo la formalizzazione, è sufficiente la registrazione nel

verbale di seduta.

4. Negli atti di cui al punto 1), oltre quanto previsto a tale comma, dovrà essere indicato in modo sintetico l'andamento del dibattito al solo fine di riportare le differenziazioni sostanziali espresse nella formazione di volontà dell'Organo. L'andamento del dibattito, i singoli interventi, le dichiarazioni e quant'altro verranno riportati esclusivamente nel verbale di seduta, cui i singoli atti faranno riferimento, in forma sintetica e salvo che il Consiglio Comunale non assicuri al verbalizzante tecnologie o mezzi di integrale recupero del dibattito.
5. I verbali relativi alle sedute potranno essere letti ai fini della loro approvazione, al termine dell'adunanza stessa. In caso di impossibilità verranno letti in quella successiva ai fini del riconoscimento di conformità e in tale sede sarà possibile l'eventuale inserimento di rettifiche che potranno essere, seduta stante, richieste da ogni singolo componente e dall'adunanza medesima approvate, limitatamente a quanto, inesattamente od incompiutamente sia stato riportato nella stesura del verbale. L'approvazione dei verbali di seduta non rientra tra gli atti di cui al c. 1., a meno che non comporti modifica agli stessi.
6. Il Segretario Comunale può procedere, con proprio atto formale, alla rettifica di meri errori od omissioni materiali di atti già pubblicati che non riguardino la volontà, il contenuto o la forma degli atti stessi per come espressi dall'Organo, dandone comunicazione all'Organo stesso nella prima seduta utile.
7. Per quanto qui non previsto si rinvia al Regolamento del Consiglio.

ART. 83 – Forma degli atti monocratici

1. Ogni atto a rilevanza giuridica esterna assunto da un organo monocratico o dai dirigenti deve riportare l'indicazione dell'Organo o dell'Ufficio adottante, compreso il nominativo del sottoscrittore, la data ed il numero progressivo di assunzione, la motivazione dell'atto, la volontà espressa, i nominativi degli eventuali destinatari, le modalità di esecuzione, l'eventuale parere di regolarità contabile e quant'altro richiesto per la sua formale validità.

ART. 84 – Pubblicità degli atti collegiali e monocratici

1. Un avviso riportante gli estremi di ogni deliberazione relativa alle decisioni di un organo collegiale del Comune dovrà essere pubblicato all'Albo pretorio su richiesta e sotto la sovrintendenza del Segretario Comunale a cura del responsabile del servizio e sotto la sua diretta responsabilità, per il periodo previsto dalla legge. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrono i termini di pubblicità dell'atto. Durante tale tempo una copia conforme dell'atto deve essere posta a disposizione del pubblico per la libera consultazione, durante l'orario di servizio, presso gli Uffici di segreteria. Per le deliberazioni consiliari, oltre che all'albo, l'elenco delle decisioni adottate potrà essere pubblicizzato tramite affissione in luoghi pubblici od aperti al pubblico. Resta ferma la possibilità di affiggere anche i singoli atti all'Albo comunale.
2. Il medesimo avviso deve essere comunicato ai capigruppo consiliari entro i primi due giorni utili successivi alla pubblicazione. Eventualmente agli stessi può essere trasmessa anche copia informale dell'atto.
3. Nei casi espressamente previsti dalla legge, le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale devono essere comunicate ai capigruppo contestualmente alla pubblicazione e, comunque, agli stessi notificate in copia informale non oltre il termine di cui al comma precedente;
4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive vanno redatte e pubblicate non oltre gg. 10 dalla loro adozione. Restano fermi tempi più brevi nei casi e con le modalità espressamente previste dalla legge.
5. Qualora non si sia potuto procedere alla pubblicazione di un atto deliberativo adottato dalla Giunta Municipale prima della successiva seduta di tale Organo, lo stesso può essere riadattato in tale ultima seduta.
6. I singoli atti monocratici aventi rilevanza esterna, con esclusione di quelli attinenti a meri provvedimenti di gestione, devono essere pubblicati all'albo pretorio nelle forme di legge e, qualora riguardino interessi o situazioni a carattere generale, anche in luoghi pubblici od aperti al pubblico.
7. Entro la scadenza dei termini di pubblicazione delle delibere di Giunta un elenco delle stesse verrà trasmesso, a cura del Segretario Comunale, ai capigruppo consiliari regolarmente costituiti.
8. Dell'adozione dei provvedimenti monocratici di gestione devono essere informati il Direttore Generale, il Sindaco e gli eventuali interessati. Degli stessi è possibile la pubblicazione all'albo anche nelle forme cumulative previste dal comma 1) del presente articolo secondo modalità previste da appositi regolamenti di organizzazione interna.

T I T O L O IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. I

1. Il presente Statuto sostituisce dalla data di sua entrata in vigore, quello precedente. I nuovi termini e comminatorie in esso previste rispetto al precedente fanno data dall'entrata in vigore di cui all'art. IV.
2. La composizione dei gruppi consiliari esistenti dovrà essere riformulata ai sensi del presente Statuto, nella prima seduta utile dopo la sua entrata in vigore.

ART. II

- 1 I seguenti regolamenti cui fa riferimento il presente statuto verranno modificati o integrati, ove necessario e conformemente allo stesso, dopo la sua entrata in vigore :
 - Regolamenti di organizzazione degli Uffici e dei servizi e dello stato giuridico del personale;
 - Regolamento di contabilità;
 - Regolamento dei contratti
 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
 - Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi.
- 2 I seguenti regolamenti cui fa riferimento il presente statuto verranno adottati, conformemente allo stesso, nel modo che segue:
 - Regolamento per l'Ufficio del difensore civico: entro tre mesi dall'adozione della delibera consiliare di istituzione dell'Ufficio a norma dello Statuto.
 - Regolamento per lo svolgimento dei referendum comunali: entro 1 mese dall'approvazione consiliare per lo svolgimento del primo referendum richiesto.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti comma, continuano ad applicarsi le norme

regolamentari esistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto compatibili con lo stesso e con le disposizioni di legge vigenti, siano esse previste in appositi regolamenti o in deliberazioni consiliari. Eventuali provvedimenti o modifiche regolamentari necessari prima dell'entrata in vigore del presente statuto dovranno comunque tenere conto della formulazione dello stesso ancorchè in corso di perfezionamento.

4. Il Consiglio o la Giunta possono, quando non vi sia la necessità di specifici regolamenti organici, emanare disposizioni a carattere regolamentare su una o più materie di propria competenza relativamente a singoli istituti o situazioni, con le formalità previste per l'approvazione e l'esecutività dei regolamenti.
5. I regolamenti comunali, con eccezione di quelli avente carattere meramente organizzativo interno, verranno pubblicati all'albo pretorio del Comune sino alla esecutività della relativa delibera e comunque per un termine non inferiore a gg. 30 complessivi. Della loro pubblicazione verrà data notizia tramite pubblici avvisi sul territorio comunale.
6. Il controllo di legittimità sugli atti verrà espletato esclusivamente se dovuto in base all'ordinamento generale vigente e con le modalità previste dalla legge.
7. I regolamenti avente carattere puramente organizzativo e le modifiche regolamentari date per adeguare i regolamenti a sopravvenute disposizioni legislative entreranno in vigore all'esecutività della delibera di approvazione, scaduti gli ordinari tempi di pubblicazione della stessa. Le norme interpretative di disposizioni regolamentari o statutarie, le rettifiche di meri errori materiali, ed in genere tutti gli atti che non modificano il contenuto sostanziale delle norme dell'Ente, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili dall'Organo competente.
8. I regolamenti entreranno in vigore, di norma, il giorno seguente alla pubblicazione all'Albo dell'avviso di esecutività della delibera di approvazione, scaduto comunque il termine di cui al comma 5.
9. Il Consiglio, nell'atto regolamentare, può stabilire tempi maggiori di pubblicazione e forme diverse di pubblicità qualora il contenuto dell'atto regolamentare riguardi interessi diffusi per cui appaia opportuna una maggiore conoscenza da parte della collettività.

ART. III

1. Quanto non previsto dal presente statuto o rinviato espressamente a leggi e regolamenti si intende regolato dalla normativa generale statale o regionale.
2. Tutti i rinvii statutari alla normativa vigente si intendono come ricettizi della normativa generale esistente richiamata nelle materie e negli istituti previsti dal presente statuto.
3. Le modifiche legislative intercorrenti dopo l'approvazione del presente statuto non comporteranno la necessità di modifiche dello stesso se non per quegli istituti da esso regolati in modo assolutamente incompatibile con la nuova normativa. L'adeguamento statutario per le fonti normative richiamate nello stesso può avvenire con semplice delibera di Consiglio che indicherà i richiami aggiornati alle nuove fonti.
4. Nel caso di cui al comma precedente vale comunque il principio generale della gerarchia delle fonti;
5. Il Segretario comunale curerà, di volta in volta, la comunicazione agli Organi della necessità di modifica dello Statuto e/o dei regolamenti in esso richiamati per il loro adeguamento a modifiche normative generali.
6. Per le parti non previste o regolate dal presente Statuto varrà comunque la normativa generale statale o regionale applicabile alle singole situazioni.
7. Le mancate previsioni statutarie relative a situazioni espressamente regolate dalla legge non precludono la possibilità dell'emanazione di norme regolamentari conformi alla legge stessa.

ART. IV

L'avviso di approvazione del presente statuto, dopo l'esecutività della delibera di approvazione, sarà trasmesso per la pubblicazione nel " Bollettino Ufficiale " della Regione e contemporaneamente ripubblicato all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco invierà lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma al Ministero dell'interno perché venga inserito nella raccolta ufficiale degli statuti, in sostituzione di quello a suo tempo approvato.

Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Il Sindaco e il Segretario del Comune appongono in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata

in vigore.

